



Comune di Bologna

*Area Risorse Finanziarie*

Proposta N.: **DC/PRO/2022/40**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845 APPROVATO CON DELIBERA PG.N. 146397/2021": DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI E OCCUPAZIONE ABUSIVA; MODIFICA DI DENOMINAZIONE PER ALCUNE CATEGORIE DI IMPIANTO.**

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

#### **IL CONSIGLIO**

**Richiamato** il vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845”, approvato con deliberazione consiliare PG.N. 146397/2021 e ss.mm.ii.

**Dato atto** che l'art. 1 comma 821 lettere g) e h) della Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019 n. 160) si limita a disporre che gli enti locali, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, debbano prevedere:

- un'indennità per occupazioni e impianti abusivi, pari al canone maggiorato fino al 50 per cento (lettera g);
- le sanzioni amministrative pecuniarie, di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada (lettera h).

**Ritenuto opportuno** distinguere il caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari siano realizzate abusivamente in quanto prive della prescritta autorizzazione preventiva dal caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari siano abusive in quanto non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione preventiva, al fine di graduare l'indennità e la sanzione in relazione alla gravità dell'abuso commesso.

**Considerato** che si rende pertanto necessario modificare gli articoli 27 e 75 del vigente regolamento approvato con deliberazione consiliare PG.N. 146397/2021 e ss.mm.ii. e prevedere che:

- 1- per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari di cui all'art. 20 e per le occupazioni abusive di cui all'art. 45 del vigente regolamento in assenza della prescritta autorizzazione preventiva si applichino un' indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento e una sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell' ammontare della predetta indennità;
- 2- per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari di cui all'art. 20 e per le occupazioni abusive di cui all'art. 45 del vigente regolamento risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione si applichino e un' indennità pari al canone maggiorato del 25 per cento e la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell' ammontare della predetta indennità.

**Ritenuto opportuno**, altresì, modificare l'art.20 per meglio dettagliare al primo comma quali sono le forme di pubblicità considerate abusive perché non conformi alle condizioni stabilite nell'autorizzazione

preventiva e specificare, con l'introduzione del comma 1 bis, la natura - permanente o temporanea - della diffusione abusiva dei messaggi pubblicitari e, nel caso di fattispecie temporanea, la decorrenza della diffusione abusiva, così come indicato all' art. 45 comma 4 per l'occupazione abusiva di suolo pubblico.

**Dato atto** che è necessario modificare l'art. 6 comma 5 del vigente regolamento in relazione alla denominazione di alcune categorie di impianto, per assegnare agli stessi una definizione più generica o per identificare alcuni mezzi così come sono definiti all'interno del Nuovo Codice della Strada; detta modifica è in ogni caso subordinata alla esecutività dell'atto di Giunta DG/PRO/2022/158 in corso di approvazione.

**Evidenziato** che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Visti:**

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

**Considerato** che l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.

**Dato atto** che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet

[www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle "entrate tributarie dei comuni".

**Rilevato** che il contenuto del presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi saranno valutati nel bilancio di previsione 2022/2024 in relazione agli accertamenti esecutivi che verranno emessi per le violazioni regolamentari per le esposizioni pubblicitarie abusive e/o difformi.

**Preso atto** che non necessita il parere del Collegio dei Revisori perché questo è necessario (art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) solo sui regolamenti di applicazione dei tributi locali.

**Visti** l'art. 42, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate.

**Ritenuto** di approvare le allegate modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

**Evidenziata** l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

**Preso atto**, infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

**Su proposta** dell'Area Risorse Finanziarie.

**Sentite** le Commissioni consiliari competenti.

## **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845 approvato con delibera PG.N.146397/2021, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2.**DI DARE ATTO** che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;

3. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento ha efficacia a decorrere dal 01.01.2022.

Infine, con votazione separata

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Presidente del Consiglio  
Maria Caterina Manca

Il Segretario Generale  
Roberto Finardi

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -